FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI

Via del Tritone 125 - 00187 ROMA - Codice Fiscale 96203850589

ATTO DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Erogatori di formazione di sviluppo professionale continua (SPC) – Determinazione criteri di valutazione – Delibera regolamentare - Approvazione

L'anno **duemilaventi**, addì **11 (undici)** del mese di **gennaio** alle ore **10,00 (dieci)** presso la sede FNOVI di Via del Tritone 125, si è riunito il Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, così composto:

Dott.	Gaetano	Penocchio	Presidente	presente
Dott.	Carla	Bernasconi	Vice Presidente	presente
Dott.	Raimondo	Gissara	Segretario	presente
Dott.	Antonio	Limone	Tesoriere	presente
Dott.	Lamberto	Barzon	Consigliere	presente
Dott.	Teresa	Bossù	Consigliere	presente
Dott.	Vincenzo	Buono	Consigliere	presente
Dott.	Medardo	Cammi	Consigliere	assente
Dott.	Enrico	Loretti	Consigliere	presente
Dott.	Daniela	Mulas	Consigliere	presente
Dott.	Cesare	Pierbattisti	Consigliere	presente
Dott.	Giovanni	Re	Consigliere	presente
Dott.	Eriberta	Ros	Consigliere	presente

Erano inoltre presenti i seguenti componenti del Collegio Dei Revisori dei Conti:

Dott.	Monica Pelati	Effettivo	presente
Dott.	Roberto Camaiani	Effettivo	presente
Dott.	Luigi Navas	Effettivo	presente
Dott.	Giovanni Tel	Supplente	presente

Presiede la seduta il Presidente dell'Ente, Dott. Gaetano Penocchio.

Svolge le funzioni di segretario il Segretario dell'Ente, Dr. Raimondo Gissara.

Constatata dal Presidente la presenza del numero legale, dopo trattazione dell'argomento indicato in oggetto, il **COMITATO CENTRALE** della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani,

PREMESSO

- che il Comitato Centrale della FNOVI, nella seduta del 26 ottobre 2019, ed in seguito il Consiglio Nazionale FNOVI, nella seduta del 17 novembre 2019, hanno approvato il "*Regolamento per la valutazione dell'aggiornamento professionale in medicina veterinaria*" (di seguito solo 'Regolamento');

- che il Regolamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 35, comma 3, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, è stato trasmesso in data 20 novembre 2019 alla competente Direzione del Ministero della Salute;

- che il Regolamento ha ribadito che l'aggiornamento professionale permanente - in coerenza con il Codice Deontologico e con le previsioni di legge - è lo strumento per migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza e sicurezza degli atti professionali di tutti i medici veterinari pubblici e privati;

VALUTATO che l'attuale offerta formativa accreditata nel sistema ECM risulta solo parzialmente idonea a garantire il soddisfacimento degli obblighi formativi e non ne ricomprende tutte le forme, espressioni ed erogazioni possibili;

RITENUTO di voler rispondere all'esigenza di valutare la rilevanza, sotto il profilo disciplinare, della condotta degli iscritti che nel loro percorso di aggiornamento professionale si rivolgano anche ad una valida offerta formativa, non accreditata nel sistema ECM ma coerente con i loro profili professionali nonché ambiti di azione;

VISTO l'art. 4 comma 1, lettera a) del Regolamento che rinvia all'adozione di una delibera regolamentare il compito di definire nel dettaglio i criteri di valutazione della serietà scientifica e della solidità organizzativa e dell'appropriatezza professionale degli 'erogatori di formazione' che, non essendo già individuati nel Regolamento, presentassero specifica istanza;

D E L I B E R A

- di riconoscere ai sensi dell'Art. 4 lettera a) del Regolamento i seguenti 'erogatori di formazione': FNOVI, gli Ordini territoriali dei medici veterinari, le Federazioni regionali degli Ordini laddove costituite, il Ministero della Salute, le Università, le Regioni, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale e gli IIZZSS, l'ISS, le Società scientifiche che già operano nel sistema ECM, le Società presenti nell'Elenco delle Società scientifiche e delle Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24.

- che gli aspiranti al ruolo di 'erogatori di formazione' diversi da quelli sopracitati dovranno, con istanza da presentare al Comitato Centrale della Federazione, fornire evidenza del possesso dei seguenti requisiti:

  - con riferimento al soggetto richiedente: l'erogatore di formazione' dovrà essere una persona giuridica regolarmente costituita e con sede legale ed operativa in Italia. Nello Statuto la formazione dovrà essere indicata tra le finalità del soggetto. Al Legale Rappresentante sarà richiesto di allegare alla istanza un proprio CV recante, oltre alle sue generalità, anche evidenza delle eventuali esperienze in attività formativa in campo sanitario (non obbligatoria). Dovrà inoltre dichiarare l'assenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi che potrebbero condizionare l'indipendenza dell'attività formativa;
  - con riferimento all'organizzazione: l'erogatore di formazione' dovrà dimostrare di possedere le necessarie risorse strutturali, economiche e scientifiche. Sarà necessario in particolare 1. indicare il proprio Responsabile della formazione; 2. indicare la tipologia formativa (RES, FAD); 3. fornire organigramma; 4. indicare il Responsabile scientifico del programma/evento;

- con riferimento alla qualità dell'offerta formativa: l'erogatore di formazione' potrà avvalersi di sponsorizzazioni il cui contributo non dovrà essere condizionante i destinatari dell'offerta formativa.

- il Comitato Centrale della FNOVI sarà chiamato ad esaminare le istanze che perverranno provvedendo inoltre ad istituire un Registro informatico recante l'elenco degli 'erogatori di formazione' riconosciuti;

- l'erogatore di formazione' potrà implementare il sistema informatico appositamente predisposto da FNOVI con i dati richiesti.

- il Comitato Centrale della FNOVI avrà inoltre la possibilità di verificare, periodicamente, se i requisiti espressi al momento della presentazione dell'istanza perdurano nel tempo o sono decaduti con ciò provvedendo alla cancellazione dell'erogatore di formazione' dal Registro con tempestiva informativa allo stesso che potrà, eventualmente, riproporre una nuova istanza.

Roma, 11 gennaio 2020

IL PRESIDENTE

(Dott. Gaetano Penocchio)

IL SEGRETARIO

(Dott. Raimondo Gissara)